



STATUTO RICCOBONI S.p.A.

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "RICCOBONI Società per azioni" (enunciabile anche " RICCOBONI S.p.A.").

ART. 2 - Sede

La Società ha sede legale in Parma.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art.2365, secondo comma, del codice civile.

ART. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) escavazioni, movimenti terra, lavori edili e stradali, autotrasporti per conto terzi, nonché il servizio di trattamento per conto terzi di rifiuti inerti, speciali e speciali tossico-nocivi, pericolosi e non pericolosi, sia liquidi che solidi, mediante disidratazione, centrifugazione, essiccazione, inertizzazione, incenerimento;
- b) costruzione e manutenzione impianti di smaltimento rifiuti, bonifiche ambientali di siti inquinati (progettazione, messa in sicurezza, bonifica del sito, ripristino del sito contaminato);
- c) il servizio di trasporto e smaltimento di ogni tipologia di rifiuto, sia solido che liquido;
- d) la gestione ed il commercio di rifiuti in genere;
- e) noleggio di macchinari ed impianti per la depurazione nonché per il movimento terra; la progettazione, costruzione e commercializzazione di impianti e tecnologie da impiegarsi per la risoluzione delle problematiche ambientali ed ecologiche;
- f) opere strutturali speciali, che comprendono in via esemplificativa, ma non limitativa: * l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture; * l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni;
- g) la produzione, il commercio, la lavorazione, la trasformazione, la preparazione, la selezione e l'elaborazione di rottami di materiali ferrosi e non ferrosi e di ogni altro tipo di residuo metallico e non metallico; la demolizione di complessi industriali, compresa l'asportazione dei materiali di risulta e la bonifica degli impianti e dei terreni; la demolizione di impianti e macchinari industriali, la loro trasformazione in rottami, compresa l'asportazione dei materiali di risulta.

Potrà inoltre prestare consulenze, tramite i propri tecnici, per tutto quanto riguarda la progettazione, assistenza, direzione ed esecuzione di opere immobiliari e tecniche, e prestare assistenza e servizi nell'ambito dell'attività immobiliare, nonché costruire e vendere beni immobili.

Per il perseguimento di quanto sopra (ma negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore ed in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale) la società potrà inoltre compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie (per queste ultime non in via prevalente e non rivolta al pubblico) ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, od affine o connesso al proprio, effettuando alle imprese partecipate il necessario coordinamento tecnico/finanziario, il tutto nel rispetto e con le limitazioni previste dalla normativa tempo per tempo in vigore in materia.

ART 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

ART. 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

ART. 6 - Capitale ed azioni

Il capitale sociale è di Euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila), suddiviso in numero 3.200.000 (tremilioniduecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, sia con conferimenti in denaro che in natura, anche con emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Spetta ai soci il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

ART. 7 - Strumenti finanziari

Ai sensi dell'art.2349 del codice civile, la società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ART. 8 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti e colle modalità di legge, con delibera assunta dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19.

ART. 9 - Patrimoni destinati

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

ART. 10 - Finanziamenti

La società potrà richiedere ai soci, ed acquisire dagli stessi, finanziamenti fruttiferi e non fruttiferi, non necessariamente proporzionali alle rispettive partecipazioni e/o versamenti in conto capitale, quest'ultimi sempre e comunque improduttivi di interesse, nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigore; la Società potrà inoltre, con delibera dell'Organo Amministrativo e fermi i limiti di cui all'art.2358 C.C., concedere ai soci ed alle Società del Gruppo finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi.

ART. 11 - Trasferimento delle azioni

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi e mortis causa.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine (volontaria e/o forzata) e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza, di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a. di discendenti di un socio;
- b. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene

e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora i soci al momento dell'esercizio del loro diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni offerte eccedessero l'eccessività del corrispettivo richiesto, detto corrispettivo verrà irrevocabilmente ed inderogabilmente stabilito dall'Arbitro (nominato ai sensi dell'art.43 del presente Statuto) in base alla situazione patrimoniale della Società alla data della cessione. La stessa procedura verrà applicata nel caso di trasferimento delle azioni a titolo gratuito e mortis causa.

Detto Arbitro provvederà alla fissazione del corrispettivo entro trenta giorni dalla data della sua costituzione; il corrispettivo da esso stabilito sarà quello della cessione delle azioni alienande senza possibilità delle parti di alcuna eccezione.

ART. 12 - Recesso

Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni di statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- nei casi previsti dall'art.2497 quater del codice civile.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione sul libro soci.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data dell'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra ed ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore della liquidazione è determinato, entro novanta giorni dal diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio di tale diritto non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che sono rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società con utilizzo delle riserve disponibili; il tutto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi 2, 3 e 4 del codice civile; in caso venga fatta opposizione ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile e questa venga accolta, la società si scioglie.

ART. 13 - Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, devono provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 2362 del codice civile.

Art. 14 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria:

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- autorizza gli atti di amministrazione di cui all'articolo 29 del presente statuto;

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto a cui è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 15 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione, la determinazione dei poteri dei liquidatori ed i relativi compensi;
- l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- l'emissione di prestiti obbligazionari, convertibili e non convertibili;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 16 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per in via telematica;
 - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
-

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, a mezzo lettera raccomandata ovvero qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 17 - Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nel medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Art. 18 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 19 - Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria delibera validamente (sia in prima che in seconda convocazione) con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera validamente (sia in prima che in seconda convocazione) con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Art. 20 - Norme per il computo dei quorum assembleari

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno un'azione e che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente dell'assemblea o dai suoi ausiliari.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 21 - Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti muniti del diritto di voto iscritti nel libro soci.

I soci, che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2370 del codice civile), devono, almeno un giorno prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2370, comma 3, del codice civile, gli amministratori in seguito al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque diritto di essere convocati.

Art. 23 - Rappresentanza del socio in assemblea

I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata col nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo od amministrativo della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi di controllo od amministrativo od ai dipendenti di queste.

Art. 24 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione od in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate col voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si sono astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Art. 26 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 27 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alle assemblee speciali di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune di ciascuna categoria di azioni e/o di strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
 - b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
 - c) delibera sulla proposta di concordato preventivo ed amministrazione controllata;
 - d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
 - e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
-

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tanti soggetti che siano rappresentativi di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno diritto di partecipare, senza voto, all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

Nel caso già non disponga il presente articolo alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 28 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente almeno il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 29 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento delle seguenti operazioni:

- a) acquisto od alienazione di immobili;
- b) concessione di garanzie reali a favore di terzi;
- c) acquisto od alienazione di aziende o rami aziendali;
- d) assunzione od alienazione di partecipazioni in altre società od enti;
- e) concessione di finanziamenti a terzi ad esclusione di dilazioni di pagamento alla clientela;
- f) assunzione o dismissione di leasing immobiliari;
- g) assunzione o rinuncia a mandati di concessionaria o commissionaria.

Art. 30 - Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Art. 31 - Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di undici membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Art. 32 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori di nomina assembleare o nominati in sede di atto costitutivo. Gli amministratori così nominati durano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare o nominati in sede di atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 33 - Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri un presidente nella prima adunanza ed eventualmente un vice presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite e tutti i consiglieri.

Art. 34 - Organi delegati

Al presidente del consiglio di amministrazione, al vice Presidente e agli amministratori delegati, all'amministratore unico, tutti disgiuntamente tra loro, spetta il potere di sottoscrivere i documenti, gli atti, ivi compresi quelli giudiziari, nessuno escluso, i contratti con le committenze pubbliche e private in relazione alla partecipazione ed all'aggiudicazione di gare nonché all'impugnazione dell'esito, anche parziale o provvisorio, delle medesime. Tali poteri spettano altresì a soggetti cui all'uopo è conferita procura speciale. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

Possono essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 35 - Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale od altrove, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con avviso da trasmettere mediante fax, telegramma, posta prioritaria o posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione, a mezzo fax o telegramma, può essere fatta con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza dei due terzi degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché il tutto si svolga con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio voto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza delle previste formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 36 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati cui sia espressamente attribuita.

Art. 37 - Remunerazione degli amministratori

All'amministratore unico ed ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 38 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina il compenso.

Per la nomina a sindaco occorre che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile e tali requisiti devono esistere per tutta la durata dell'incarico.

In caso di decadenza o di cessazione di un sindaco subentra il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del suo presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con mezzi telematici purché il tutto si svolga con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio voto.

Art. 39 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale e alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lvo 27 gennaio 2010 n.39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti).

In alternativa a quanto sopra e fuori dei casi di obbligatorietà previsti dal secondo comma dell'art.2409 bis del Codice Civile, l'assemblea può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tale caso il collegio sindacale è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 40 - Direttore Generale

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone attribuzioni e retribuzione.

Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi dell'organo amministrativo, provvede:

- alla gestione degli affari correnti;
- esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni gestionali;
- sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali e dei servizi;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'organo amministrativo ed alle determinazioni dell'amministratore delegato, ove nominato.

Nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale degli altri direttori e responsabili, nonché dei componenti la direzione generale.

Il direttore generale dirige e coordina l'attività del direttore commerciale, del direttore acquisti, del direttore di produzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rapportandosi direttamente all'organo amministrativo ed ai suoi componenti in relazione alle rispettive deleghe per le valutazioni strategiche e per le eventuali necessità di natura straordinaria e/o urgente.

Al direttore generale possono essere attribuite dall'organo amministrativo le funzioni, con individuazione dei relativi poteri anche di spesa, di datore di lavoro e responsabile con riferimento alle materie della sicurezza ed igiene del lavoro, della prevenzione antinfortunistica, delle attività in campo ambientale svolte dalla Società e della tutela dell'ambiente in ogni sua componente, con facoltà di delega a dirigenti e responsabili di divisione.

Al direttore generale spetta il potere di sottoscrivere i documenti, gli atti, ivi compresi quelli giudiziari, nessuno escluso, i contratti con le committenze pubbliche e private in relazione alla partecipazione ed all'aggiudicazione di gare nonché all'impugnazione dell'esito, anche parziale o provvisorio, delle medesime.

Egli potrà altresì conferire tali poteri mediante procura speciale a soggetti, previamente individuati dall'organo amministrativo.

Il direttore generale riferisce all'organo amministrativo con indicazione sintetica delle determinazioni adottate ed informa l'amministratore delegato, ove nominato, circa l'operatività corrente della società.

Art. 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinare per legge a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Art. 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del numero legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del codice civile;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 quater del codice civile;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 43 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art.44 - Rinvio alla legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge in materia.
